



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ZANICHELLI</u>	<u>VITTORIO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MARCHESE OCCHIPINTI</u>	<u>ANTONINO G</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROTEGLIA</u>	<u>ERIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 978/2019
depositato il 09/12/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070 2019 00379215 49 000 IRES-ALTRO
2015

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE MODENA
VIA DELLE COSTELLAZIONI 190 41126 MODENA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070 2019 00379215 49 000 IRES-ALTRO
2015

contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - MODENA
VIA EMILIA OVEST 698 41123 MODENA

proposto dal ricorrente:
ARTECH S.R.L.
VIA DOSSO 12 41032 CAVEZZO MO

difeso da:
MONARI DANIELE
VIA F. CAVALLOTTI 2 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 978/2019

UDIENZA DEL

03/03/2020 ore 09:00

N°

120

PRONUNCIATA IL:

- 3 MAR. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 APR. 2020

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Gianfranco De Biase



Commissione tributaria provinciale di Modena – Sezione Terza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'ARTECH s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 07020190037921549000 emessa ex art. 36 ter DPR n. 600/1973 contestandone il fondamento.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa all'udienza del 3 marzo 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La materia del contendere attiene al diniego opposto dall'Agenzia alla detrazione IRES operata dalla contribuente essendo contestata l'omesso invio della scheda tecnica all'ENEA.

La ricorrente deduce la decadenza in quanto la cartella avrebbe dovuto essere inviata entro il 31.12.2017 (secondo anno successivo alla dichiarazione presentata nell'anno 2015) mentre era stata emessa solo nel 2018.

Nel merito contesta la circostanza che la formalità dell'invio della scheda all'ENEA costituisca motivo di perdita del beneficio.

La prima doglianza è infondata in quanto nessuna disposizione prevede un termine decadenziale per l'invio della nota di cui all'art. 36 bis, posto che "la comunicazione prevista dall'art. 36-ter non ha infatti natura provvedimentale, si ch  possa essere inquadrata nella categoria degli avvisi, non incarnando essa infatti alcuna concreta funzione impositiva, che competer , semmai, al ruolo e alla susseguente cartella" (Cass. civ. Sez. V, Sent., 9-3-2016, n. 4591).

La seconda doglianza invece   fondata in quanto, come ha gi  ritenuto la giurisprudenza di merito, "La comunicazione da trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori relativi agli interventi di risparmio energetico,   un mero adempimento formale, la cui omissione non pu  comportare la decadenza dall'agevolazione prevista per le spese sostenute in relazione a detti interventi, potendo soltanto determinare l'irrogazione di una sanzione in misura fissa "(Comm. trib. prov. Lombardia Milano Sez. II, 12/09/2017, in Fisco, 2017, 41, 3990); tale principio ha gi  trovato adesione nella giurisprudenza di questa Commissione (sentenza n. 21/2020) che lo ha ritenuto tanto pi  condivisibile in quanto enunciato anche dalla risoluzione n. 46/E/ del 18.4.2019, essendo rimasta mera enunciazione sprovvista di elementi concreti di appoggio quella secondo cui le spese di cui si tratta non rientrerebbero tra quelli cui si riferisce la risoluzione, posto che questa   basata sulla considerazione che nessuna sanzione   prevista per la violazione dell'obbligo di invio delle informazioni di cui si tratta.

La mancanza di una consolidata giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Modena, 3 marzo 2020

Il Presidente rel est.

Vittorio Zamchelli

